

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 958

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARI MARTE, SERRENTINO**

*Presentata il 16 luglio 1987*

### Norme fiscali relative alla profumeria alcolica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Se fra le cure dello Stato dovrebbe esservi sempre quella di favorire l'esportazione di beni e servizi in quanto sinonimo di maggior occupazione interna e di vantaggi per la bilancia dei pagamenti con l'estero, a maggior ragione nei momenti di recessione o comunque di difficoltà economica, tale cura dovrebbe essere il pensiero principale, ed ogni mezzo legittimo dovrebbe essere utilizzato a tal fine dal legislatore; purtroppo non sempre lo Stato vi riesce quando non opera in senso addirittura contrario come avviene, ad esempio, attualmente, per l'esportazione di profumeria alcolica, settore nel quale, in fatto, si è venuta a creare una situazione di *dumping* all'incontrario.

In Italia il regime fiscale degli alcoli penalizza duramente le esportazioni di profumeria alcolica.

Mentre infatti, per gli altri produttori europei l'alcol utilizzato per il prodotto da esportazione grava solo come costo di materia prima, in quanto essi godono del rimborso totale ed immediato di ogni carico fiscale, per i produttori italiani l'alcol utilizzato per i prodotti da esportazione grava non solo come costo di materia prima ma anche come costo finanziario per i notevolissimi ritardi con cui viene effettuato il rimborso dell'imposta di fabbricazione nei confronti di chi esporta il prodotto alcolico.

La lentezza della procedura di rimborso dell'imposta di fabbricazione crea, infatti, un'assurda ed inutile esposizione finanziaria in danno del produttore. Ciò comporta un immediato aumento dei costi aziendali e quindi, nel tempo, o una minore concorrenzialità del prodotto italiano, con un aumento dell'importazione di prodotti finiti, o una spinta per il

produttore italiano a ricorrere al legittimo meccanismo della temporanea importazione di alcol di provenienza estera, non soggiacendo in questo modo alla imposta di fabbricazione. In entrambi i casi è evidente il danno per la nostra economia in termini di bilancia dei pagamenti, di occupazione e, nella seconda ipotesi, anche di vanificazione della politica di sostegno a quei settori dell'agricoltura impegnati a rifornire di materia prima i produttori di alcol.

La presente proposta di legge è necessaria proprio per dare un senso logico ed operativo al recente provvedimento di abolizione del diritto erariale sullo spirito, in quanto, essendo stato il carico dell'abolito diritto quasi per intero tralato sull'imposta di fabbricazione, il perdurare di viete procedure di rimborso che comportano addirittura ritardi fino a trenta mesi, rende vano ogni tentativo di legittimo sostegno e di valorizzazione delle nostre esportazioni di profumeria alcolica, il cui potenziale, per l'ottimo livello qualitativo raggiunto dalla produzione italiana, è veramente significativo.

La presente proposta di legge mira appunto ad instaurare una procedura che, semplificando al massimo il rimborso del-

l'imposta di fabbricazione rendendo normale il meccanismo di autorimborso all'origine, non travalichi il confine dell'impostazione pratica del rapporto contribuente-fisco né intacchi il principio della necessità di certezza dello stesso.

La procedura di cui alla presente proposta si rifà cioè allo spirito dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che certamente non sancisce il principio per cui il contribuente possa compensare crediti vantati nei confronti dello Stato con i suoi debiti tributari.

Si aggiunge, per chiarezza, che le cifre di cui si tratta sono per lo Stato una ben piccola entità, mentre per i produttori del settore esse assumono valori estremamente significativi; e comunque, come è evidente, ciò che si propone con la presente proposta di legge non è una detrazione o una esenzione di imposta dovuta, ma un rimborso tempestivo di un credito vantato dal produttore, e quindi di fatto non si propone alcun ridimensionamento delle entrate.

Per le finalità e nell'ambito dei criteri informativi sopra esposti, la presente proposta di legge ha previsto, a faccia delle agevolazioni per i produttori, idonee garanzie per l'erario.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Non è dovuta l'imposta di fabbricazione per lo spirito contenuto nei prodotti di profumeria alcolica destinati all'esportazione fin dall'origine.

### ART. 2.

1. I soggetti interessati, nel novembre di ogni anno, devono comunicare all'UTIF, competente per territorio, la quantità di profumeria alcolica che intendono destinare all'esportazione per l'anno successivo.

### ART. 3.

1. La comunicazione è redatta in triplice copia e deve essere suffragata dai dati sui quantitativi delle esportazioni effettuate nell'anno in corso e nel precedente, risultanti da allegato elenco delle relative bollette di legittimazione. L'UTIF restituisce immediatamente due copie della comunicazione, vistate per ricevuta, al soggetto interessato.

### ART. 4.

1. Nei trenta giorni successivi alla ricevuta della comunicazione di cui agli articoli 2 e 3, l'UTIF rilascia l'autorizzazione scritta in duplice copia o motiva il diniego. Il silenzio vale come autorizzazione.

### ART. 5.

1. Il soggetto interessato, sulla base dell'autorizzazione, o della copia della comunicazione vistata in caso di silenzio

dell'UTIF, può acquistare, in esenzione da imposta di fabbricazione, lo spirito occorrentegli per i prodotti destinati alla esportazione.

ART. 6.

1. Il fabbricante, in forza dei documenti di cui all'articolo 5, unitamente alla documentazione attestante la qualità, quantità e materia di provenienza dello spirito ceduto e delle somme fatturate, è, a sua volta, automaticamente esentato dai prescritti versamenti delle afferenti imposte.

ART. 7.

1. È altresì ammessa la restituzione della imposta di fabbricazione per lo spirito contenuto nei prodotti di profumeria alcolica che, ancorché non destinati fin dall'origine alla esportazione ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, vengano successivamente esportati. A tal fine l'esportazione è effettuata con apposite bolle di accompagnamento specificanti il quantitativo idrato ed anidro contenuto nei prodotti. Dette bolle di accompagnamento sono scaricate, nei quindici giorni successivi all'avvenuta esportazione, in un apposito registro vidimato dall'UTIF competente per territorio. Tale scarico è effettuato dal fabbricante di profumeria alcolica, nei detti registri, per equivalenza di quantità di alcoli di pari materia di provenienza. Copia della predetta bolla di accompagnamento, vistata dalla dogana di frontiera, deve documentare, unitamente alle fatture di esportazione e, ove occorrenti, ai relativi benefici bancari, la qualità, quantità e materia di provenienza degli spiriti utilizzati per la produzione della profumeria alcolica esportata, mentre copia delle fatture emesse dal fabbricante cedente gli spiriti utilizzati, documenta le imposte assolte dall'esportatore.

2. Sulla base delle risultanze di detto registro il soggetto interessato è autorizzato dall'UTIF competente a scontare la

imposta corrisposta, mediante acquisto, fino alla loro concorrenza, di spiriti per profumeria alcolica non destinata all'esportazione, o comunque a richiederne il rimborso.

ART. 8.

1. Contro il diniego dell'UTIF dell'autorizzazione, totale o parziale, di cui all'articolo 4, è ammesso ricorso entro i trenta giorni successivi, all'Intendenza di finanza territorialmente competente. Il ricorso si intende accolto se non viene deciso nei trenta giorni successivi.

2. Contro la decisione dell'Intendenza di finanza è ammesso ricorso, nei trenta giorni successivi, al Ministro delle finanze che dovrà decidere nei successivi sessanta giorni, trascorsi i quali senza decisione il ricorso si intenderà come definitivamente accolto.

ART. 9.

1. Il soggetto interessato ove alteri la documentazione prescritta dalla presente legge al fine di evadere la imposta di fabbricazione o comunque la evada, è punito con una ammenda pari a dieci volte l'imposta evasa. Sulla somma evasa grava inoltre l'interesse risultante dal cartello interbancario al momento del compimento del fatto.

ART. 10.

1. Nel caso in cui i quantitativi di cui all'articolo 2 non vengano rispettati per difetto, il soggetto interessato versa nel giugno successivo, al cedente lo spirito, le imposte a suo tempo non corrisposte con annotazioni sulle corrispondenti fatture ed il fabbricante procede ai relativi versamenti senza aggravio alcuno.

## ART. 11.

1. Il soggetto interessato deve prestare fideiussione bancaria o assicurativa proporzionata al 50 per cento dell'ammontare della imposta che beneficia dell'esenzione, che sia liquidata automaticamente a favore dell'erario in caso di accertate violazioni.

## ART. 12.

1. L'UTIF può in qualsiasi momento effettuare controlli sulla produzione destinata all'esportazione fin dall'origine ai sensi della presente legge.

## ART. 13.

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.